

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 2° giorno di malattia.

Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA. Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Pensionamento anticipato

Per beneficiare del pensionamento a 60 anni il lavoratore deve aver lavorato almeno 20 anni negli ultimi 25 anni, di cui gli ultimi 7 senza interruzioni, in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 ore x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Garanzia d'occupazione

Per i contratti di tirocinio AFC stipulati dopo il 1° gennaio 2019, l'impresa garantisce al diplomato la possibilità di lavorare ancora almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio.

Vacanze collettive

Le vacanze collettive iniziano il 1° agosto e terminano il 15 agosto 2025 (compresi).

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio, fratello, sorella, genitore, suoceri: 3 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 10 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento: 1 giorno

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Per i lavoratori, che hanno compiuto 55 anni, il termine di disdetta è di 4 mesi dal 2° al 9° anno di servizio e di 6 mesi dal 10° anno di servizio.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,62% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- PEAN: 2,25%

Canicola

Per cantieri all'aperto il cui lavoro comincia in mattinata, in caso di allerta canicola di livello 4 decretata dal GOSA la giornata lavorativa deve terminare entro le ore 15:00, tenuto conto di una presenza lavorativa di massimo 8 ore in cantiere. Ore perse rispetto al calendario possono essere recuperate in primo luogo facendo capo al contaore, a modifiche di calendario e infine lavorando al sabato senza supplemento del 25%.

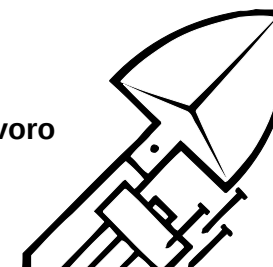


Il Sindacato.

Edilizia TI

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2025

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
C	Lavoratore senza conoscenze professionali	CHF 27.30	CHF 4'738.00
B	Lavoratore edile con conoscenze professionali, ma senza certificato professionale, che per le sue buone qualifiche è promosso dal datore di lavoro dalla classe C alla classe B. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene la classe B	CHF 30.20	CHF 5'174.00
A	Lavoratore edile qualificato senza certificato professionale: (1.) con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure (2.) riconosciuto esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratore edile qualificato. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene la classe A.	CHF 31.90	CHF 5'610.00
Q	Lavoratore diplomato, quale muratore, costruttore stradale, carpentiere, ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (tirocinio compreso)	CHF 33.05	CHF 5'818.00
V	Lavoratore qualificato, che ha portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS, o che è stato nominato dal proprio datore di lavoro	CHF 35.05	CHF 6'167.00
Giovane lavoratore (AFC)	- Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio - Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio - Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 28.10 CHF 29.75 CHF 31.45	CHF 4'945.30 CHF 5'236.20 CHF 5'527.10
Giovane lavoratore (CFP)	- Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio - Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio - Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio - Nel 4° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 27.30 CHF 27.30 CHF 28.70 CHF 30.30	CHF 4'738.00 CHF 4'768.50 CHF 5'049.00 CHF 5'329.50
APPRENDISTA (AFC)	- Nel 1° anno di tirocinio - Nel 2° anno di tirocinio - Nel 3° anno di tirocinio	CHF 6.60 CHF 9.90 CHF 13.20	CHF 1'163.60 CHF 1'745.40 CHF 2'327.20
APPRENDISTA (CFP)	- Nel 1° anno di tirocinio - Nel 2° anno di tirocinio	CHF 4.80 CHF 8.00	CHF 841.50 CHF 1'402.50

Adeguamenti salariali 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 tutti i salari effettivi sono aumentati dell'1,4%

Orario di lavoro

Le ore di lavoro possibili sono fissate in 2'064 ore annue (vacanze incluse). Giornalmente è possibile svolgere al massimo 2 ore di lavoro in più rispetto a quanto indicato nel calendario di lavoro annuale.

Ore aggiuntive – ore in difetto

Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro. Queste ore vengono definite “ore aggiuntive e ore in difetto”. Mensilmente possono essere trasferite sul contaore al massimo 20 ore aggiuntive. Eventuali ulteriori ore aggiuntive devono essere pagate mensilmente a salario base. Il saldo del contaore, alla fine di ogni mese, non può eccedere il massimo di 70 ore e il difetto di 20 ore.

Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate a compenso di: ore non fatturate alla cassa disoccupazione -ad eccezione dei giorni di carenza- a condizione che il lavoratore possa disporne liberamente, ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale; ore utilizzate per esigenze del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), nel limite del possibile e autorizzate dal datore di lavoro.

Contaore

Il periodo di conteggio annuale del contaore relativo alle ore aggiuntive e alle ore in difetto ha quale data di riferimento per il saldo il 28 febbraio. Se durante il periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell'anno successivo il lavoratore avrà effettuato più di 2064 ore, le ore eccedenti dovranno essere pagate a salario base e il contaore dovrà essere azzerato al 1° marzo. In caso di saldo negativo al 28 febbraio, fino ad un massimo di 20 ore, le ore in difetto possono essere trasferite sul contaore del mese successivo.

Il saldo delle ore aggiuntive e ore in difetto deve essere indicato sul conteggio paga, separata-mente dalle ore effettive e dal tempo di viaggio.

Salario costante

Il salario costante si ottiene moltiplicando la paga oraria di base x 176. Ai lavoratori vanno indicate ogni mese sulla busta paga le ore di lavoro svolte durante il mese.

Festivi e 13esima mensilità

Indennità festivi 3% del salario di base, tredicesima mensilità 8.3% del salario lordo.

Supplementi salariali

Per le ore che eccedono le 48 settimanali va corrisposto un supplemento salariale del 25%.

Presenza in cantiere in caso di intemperie

I lavoratori sono tenuti a rimanere sul cantiere in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per intemperie per un massimo di due ore; quest'ultime devono essere retribuite con salario base, senza ricorrere al contaore.

Indennità alta montagna

- CHF 11.65/giorno per cantieri sopra i 1'500 msm.

Indennità per pranzo e trasferta

- CHF 1.50/ora (indipendentemente dalla forma di pagamento)
- CHF 0.70/km per l'uso dell'auto propria, CHF 0.30/km per l'uso della motocicletta e CHF 0.20/km per l'uso del ciclomotore

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese, 10.6% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese, 13% del salario per i salariati a ora

Tempo di viaggio

Il tempo di viaggio complessivo dal punto di raccolta al cantiere (e ritorno) è indennizzato come segue:

- primi 30 minuti al giorno: nulla
- tutto il tempo oltre i 30 minuti: pagato come tempo di lavoro

Sul conteggio paga il tempo di viaggio retribuito dovrà essere indicato separatamente dalle ore di lavoro effettive.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto all'80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie (ad eccezione delle ore computate come ore aggiuntive/ore in difetto). Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Personale interinale e assunzioni d'impiego

L'impiego di questi lavoratori è disciplinato in base al numero di dipendenti presenti in cantiere secondo i seguenti parametri massimi:

- sino a 5 lavoratori – un lavoratore a prestito;
- tra 6 e 10 lavoratori – due lavoratori a prestito;
- oltre 11 lavoratori – massimo il 30%.

Salvo eccezioni, è fatto divieto alle imprese di assumere personale temporaneo nei due mesi seguenti il termine di disdetta relativo al licenziamento di uno o più lavoratori.

Supplemento festivo

Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 100%, tranne per i lavori di manutenzione delle FFS per i quali viene applicato un supplemento pari al 50%.